



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

25 luglio 2023

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 25 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 15,00 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 19 luglio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e i Consiglieri: Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri: Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Rossana SCHILLACI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 10 "Chivassese"

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA' TAZZETTI SPA AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 183/2022 IN
OGGETTO: MATERIA DI ESPROPRIO DI IMMOBILI IN COMUNE DI VOLPIANO (R.G. N. 7218/2022). APPROVAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO.

ATTO N. DEL_CONS 36

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Con ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 7218/2022) la società Tazzetti spa ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza n. 183/2022, pubblicata il 7.03.2022, con cui il TAR Piemonte – Sez. II, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte ha rigettato il ricorso originario e i motivi aggiunti dalla medesima proposti avverso il provvedimento di esproprio n. 48-13440/2019 del 2.12.2019 di terreni siti in Volpiano, tra cui quelli censiti a catasto al foglio 34, mappali 420, 429, 441, 435, 450, 410, 479, 516 e 520 di proprietà della ricorrente, necessari nell'ambito dei lavori per la realizzazione del raccordo S.P. n. 40 – autostrada A4.

In particolare, gli interventi sulle aree del Sito Produttivo Tazzetti avevano ad oggetto:

- a) il raccordo della viabilità di accesso del Sito Produttivo con la rotatoria realizzata in corrispondenza della Strada Provinciale 40;
- b) il raccordo della precedente viabilità comunale denominata “Strada della Benedetta” con la viabilità provinciale, realizzato mediante la costruzione di un nuovo tratto stradale che corre parallelo alla strada provinciale, fino alla predetta rotatoria.

L'indennità definitiva di esproprio determinata all'esito del procedimento *ex art.* 21 D.P.R. 327/2001, per quanto di specifico interesse della Società Tazzetti, nella misura di euro 30.511,22, è stata versata presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato e ivi è tuttora conservata senza alcuna richiesta di svincolo da parte dell'interessata.

L'opera è stata eseguita ed è stata data compiuta esecuzione al provvedimento di esproprio finale mediante registrazione, trascrizione e volturazione della proprietà degli immobili espropriati presso gli Uffici competenti.

Nel frattempo, con ricorso alla Corte d'Appello di Torino (R.G.n. 1911/2019), tuttora pendente, la Città metropolitana, non condividendo la stima della terna peritale, ha proposto opposizione alla stima, comprensiva anche del valore dei terreni espropriati a ENI spa nell'ambito della medesima procedura ablativa.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 114 del 21.09.2022 è stata autorizzata la costituzione e difesa della Città metropolitana di Torino anche nel giudizio di appello avanti il Consiglio di Stato, con affidamento del patrocinio agli avvocati dell'Avvocatura dell'Ente.

L'Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio con atto del 26.09.2022.

Si è altresì costituito il Comune di Volpiano.

Atteso che:

Pendente il giudizio sono intercorse tra le parti interlocuzioni finalizzate a verificare l'esistenza di margini per un possibile bonario componimento della lite che contemperino, da un lato l'esigenza di Tazzetti di mantenere la proprietà del sedime su cui insiste la viabilità di accesso al Sito Produttivo (realizzata sul mappale 520, Fg. 34), dall'altro l'esigenza delle Amministrazioni di individuare soluzioni migliorative della viabilità di raccordo dello stabilimento di ENI S.p.A. di Volpiano alla S.P. 40.

In particolare, la Città Metropolitana ha rappresentato la necessità che la composizione bonaria della controversia fosse compatibile con l'ordinato riassetto degli accessi dell'area industriale sulla

S.P. 40 ed S.P. 500 e che, per quanto possibile, la agevolasse; ha inoltre segnalato la necessità di garantire il collegamento del Sito Produttivo di ENI alla rotatoria esistente, al fine di permettere e garantire le migliori condizioni di sicurezza dell'infrastruttura.

Il Consiglio di Stato, con Decreto Presidenziale n. 23 del 16.01.2023, su istanza congiunta delle parti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo dando atto delle trattative in corso.

Dato atto che:

Nel corso delle interlocuzioni, le Parti hanno valutato che le esigenze pubbliche e private sopra descritte possono essere utilmente soddisfatte mediante:

- il trasferimento (a seguito di sdemanializzazione) del terreno su cui insiste il raccordo della viabilità di accesso del Sito Produttivo con la rotatoria realizzata in corrispondenza della S.P. 40, dalla Città metropolitana di Torino alla Tazzetti, anziché al Comune di Volpiano (previo indennizzo a quest'ultimo), con conseguenti nuove registrazioni, trascrizioni e volturazioni della proprietà, alle condizioni sotto riportate;
- l'assunzione da parte di Tazzetti dell'impegno a costituire una servitù di passaggio sul tratto di viabilità esistente di accesso al Sito Produttivo sulla parte ovest del predetto mappale 520, Fg. 34, in favore del fondo censito a catasto (mappale 210 e 518, Fg.34), attualmente di proprietà di ENI S.p.A., con accesso dalla parte ovest di tale ultimo mappale, salvo che all'esito dei confronti in corso tra la CmTo e la medesima ENI S.p.A. sia individuata una diversa soluzione di accesso che non richieda il passaggio sul fondo di Tazzetti;
- in ragione del nuovo assetto di rapporti sopra delineato, il conseguente parziale superamento del provvedimento di Esproprio, avuto riguardo al solo terreno oggetto della presente pattuizione;
- la rinuncia all'intera indennità di esproprio depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato e/o comunque determinata dalla Corte d'Appello di Torino all'esito del giudizio di opposizione alla stima (R.G. n. 1911/2019);
- l'abbandono consensuale del giudizio pendente al Consiglio di Stato a spese compensate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Valutata la convenienza ed opportunità, per la Città metropolitana, di definire bonariamente la controversia in esame, evidenziato che:

- l'accordo, nel prevedere la costituzione della servitù di passaggio sul tratto di viabilità di accesso al Sito produttivo in favore del fondo ENI, preserva e garantisce la possibilità di valutare soluzioni migliorative della viabilità di raccordo alla S.P. 40 (ora S.P. 500), tema di interesse per la Città metropolitana;
- l'Amministrazione ha interesse a porre fine al contenzioso in essere riguardante un'importante opera viaria conclusa e collaudata nel 2009;
- eviterà il procrastinarsi del contenzioso, con conseguenti ulteriori oneri a carico dell'Ente anche connessi al rischio-causa e a future eventuali domande di risarcimento danni;
- la compensazione delle spese processuali tra le parti costituisce elemento di vantaggio;
- parimenti vantaggiosa per l'Amministrazione è la rinuncia da parte della Società Tazzetti all'intera indennità di esproprio in suo favore, anche riferita ai terreni che saranno volturati al Comune di Volpiano;
- inoltre, Tazzetti ristorerà delle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione del tratto di viabilità insistente sulla parte di mappale 520 che le verrà ceduto con la transazione.

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-

2024-2025 e relativi allegati;

- con Decreto Sindacale n. 69 del 10/03/2023 è stato approvato il PEG finanziario 2023/25;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 18 luglio 2023;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 24 del 24 luglio 2023;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, D.Lgs 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili delle Direzioni interessate, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000 e dell'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

**1.** di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, e che si intendono integralmente richiamate, la soluzione di definizione transattiva del giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, Sezione IV, R.G. n. 7218/2022 sopra illustrata, secondo termini e modalità di cui allo schema di accordo allegato sub. **A)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**2.** di demandare al Dirigente Dipartimento Viabilità e Trasporti la sottoscrizione dell'accordo transattivo, autorizzando il medesimo ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale e non sostanziale che si rendessero necessarie;

**3.** di dare mandato, a seguito della firma dell'accordo, agli uffici competenti di procedere con le conseguenti procedure di sdemanializzazione e di rinviare a successivi provvedimenti delle strutture competenti le ulteriori incombenze di natura tecnica, amministrativa e contabile che si rendessero

necessarie;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo;*
- *l'intervento del Segretario Generale Formichella;*
- *l'intervento del Consigliere Salvai;*
- *le precisazioni del Segretario Generale Formichella;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitan, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 36

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 13

(Cambursano - Cera - Cugno - Costantino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

Astenuti 2

(Cannati - D'Agostino)

La delibera risulta approvata.

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, pone ai voti l' immediata esecutività della delibera testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cera - Cagno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

**La delibera risulta immediatamente esecutiva.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Tizzani

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO CONSIGLIERE
DELEGATO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Jacopo Suppo

SCHEMA DI
ATTO TRANSATTIVO

TRA

- TAZZETTI S.p.A. (P.IVA 08997550010) con sede legale in Volpiano, Corso Europa 600/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Maurizio Rossi Odello;

(di seguito “Tazzetti” e la “Società”)

E

- CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, (P.IVA 01907990012), con sede in Torino, Corso Inghilterra n. 7, in persona del Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti, elettivamente domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Torino, corso Inghilterra n. 7;

(di seguito, la “Città Metropolitana” e “CMTto”)

E

- COMUNE DI VOLPIANO, (C.F. 01573560016), con sede in Volpiano, Piazza Vittorio Emanuele II, 12, in persona del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;

(di seguito, il “Comune”).

Quando menzionati congiuntamente, i soggetti sottoscrittori del presente accordo sono denominati “Parti”.

PREMESSE

- a Con atto di compravendita del 19 dicembre 2017, Tazzetti ha acquistato da ENI S.p.A. il complesso immobiliare a destinazione industriale sito nel Comune di Volpiano, in Corso Europa 600/A, della superficie complessiva di circa 144.371 mq, composto da edifici, impianti industriali e terreni (di seguito, il “Sito Produttivo”).
- b La Città Metropolitana, con nota prot. n. 48775 del 4 giugno 2019 ha

comunicato a Tazzetti l'offerta dell'indennità di espropriazione riferita ai terreni siti in Volpiano, censiti a catasto al foglio 34, mappali 420, 429, 441, 435, 450, 410, 479, 516 e 520 (ora AAA e AAB come indicati nella Planimetria, unita al presente accordo come Allegato 1), di cui la Società è divenuta proprietaria in forza dell'atto di compravendita sopra menzionato. Tazzetti ha così appreso dell'esistenza di una procedura espropriativa avviata il 9 giugno 2004 nei confronti della sua dante causa, avente ad oggetto la realizzazione di un raccordo alla Strada Provinciale 40 che coinvolgeva alcuni terreni compresi nella compravendita richiamata al punto a).

Nella specie, gli interventi incidenti sulle aree del Sito Produttivo riguardano:

- il raccordo della viabilità di accesso del Sito Produttivo con la rotatoria realizzata in corrispondenza della Strada Provinciale 40;
 - il raccordo della precedente viabilità comunale denominata "Strada della Benedetta" con la viabilità provinciale, realizzato mediante la costruzione di un nuovo tratto stradale che insiste in parte sui terreni di proprietà di Tazzetti S.p.A. e che corre parallelo alla strada provinciale, fino alla predetta rotatoria.
- c Con nota prot. n. 104496 del 5 dicembre 2019, la Città Metropolitana ha notificato alla Società la determinazione dirigenziale avente ad oggetto "*Raccordo S.P. n. 40 – Autostrada A4 nel Comune di Volpiano. Determinazione d'esproprio finale (Prat.4/2004 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)*" (di seguito, il "Decreto di Esproprio"), disponendo altresì il versamento presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato della somma così come determinata all'esito del procedimento *ex art. 21 D.P.R. 327/2001*.
- d Con ricorso alla Corte d'Appello di Torino (R.G. n. 1911/2019), tuttora pendente, la Città metropolitana di Torino ha proposto opposizione alla

- stima della terna peritale (comprensiva anche del valore di terreni espropriati a ENI S.p.A.).
- e È stata quindi data compiuta esecuzione al provvedimento di esproprio finale mediante registrazione, trascrizione e volturazione della proprietà degli immobili espropriati presso gli Uffici competenti.
- f Tazzetti ha impugnato il Decreto di Esproprio e i suoi atti presupposti con ricorso al TAR Piemonte, Sezione II, R.G. 108/2020, chiedendone l'annullamento e non ha incassato l'indennità di espropriazione, né ne ha contestato l'ammontare.
- g La Città Metropolitana si è costituita in giudizio con atto di costituzione e memoria, depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso e il rigetto dell'avanzata domanda cautelare.
- h Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso con sentenza n. 183/2022, che Tazzetti ha impugnato con appello avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 7218/2022) nel cui giudizio si è costituito anche il Comune di Volpiano.
- i Pendente il giudizio si avviavano interlocuzioni tra le Parti per valutare la possibilità di raggiungere una soluzione transattiva complessiva della vicenda, che contemperasse l'esigenza di Tazzetti di mantenere la proprietà del sedime su cui insiste la viabilità di accesso al Sito Produttivo, realizzata sul mappale 520/parte (ora AAA), Fg. 34, con l'esigenza delle Amministrazioni di acquisire l'impegno di Tazzetti a costituire una servitù di passaggio sul tratto di viabilità esistente di accesso al Sito Produttivo sulla parte ovest del predetto mappale 520/parte (ora AAA), Fg. 34, evidenziato in colore azzurro nella planimetria unita al presente accordo come Allegato 1, in favore del fondo censito a catasto (mappale 210 e 518, Fg. 34), attualmente di proprietà di ENI S.p.A., con accesso dalla parte ovest di tale ultimo mappale, al fine di mantenere la possibilità di valutare soluzioni migliorative della viabilità di raccordo dello stabilimento di ENI

S.p.A. alla S.P. 40, salvo che all'esito dei confronti in corso tra la CMTo ed ENI S.p.A. sia individuata una diversa soluzione di accesso che non richieda il passaggio sul fondo di Tazzetti; con rinuncia all'indennità di esproprio depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato e/o comunque determinata dalla Corte d'Appello di Torino all'esito al procedimento di opposizione alla stima R.G. n. 1911/2019.

- j La Città Metropolitana ha rappresentato che, poiché le somme depositate presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato sono vincolate in favore della sola beneficiaria Tazzetti, le stesse potranno essere restituite all'Amministrazione a condizione che sia adottato un provvedimento contenente la motivazione del rimborso, con allegata copia della dichiarazione di espressa rinuncia all'indennità di esproprio da parte della beneficiaria; ove, per ragioni amministrative interne al MEF, le stesse non dovessero essere svincolate ed acquisite dalla Città Metropolitana nemmeno sulla base di atti od accordi con il beneficiario, si renderà necessaria la collaborazione della Tazzetti per il ristoro delle somme menzionate in favore della Città Metropolitana.
- k In esito ai confronti intercorsi, le Parti hanno valutato che le esigenze pubbliche e private descritte nelle precedenti premesse potrebbero essere utilmente soddisfatte mediante:
- il trasferimento del terreno, su cui insiste il raccordo della viabilità di accesso del Sito Produttivo con la rotatoria realizzata in corrispondenza della S.P. 40, dalla Città metropolitana di Torino alla Tazzetti, anziché al Comune di Volpiano (previo indennizzo a quest'ultimo), con conseguenti nuove registrazioni, trascrizioni e volturazioni della proprietà, alle condizioni sotto riportate.
 - l'assunzione da parte di Tazzetti dell'impegno a costituire una servitù di passaggio sul tratto di viabilità esistente di accesso al Sito

Produttivo sulla parte ovest del predetto mappale 520, Foglio 34 (ora AAA), evidenziato in colore azzurro nella planimetria allegata sub 1) al presente accordo, in favore del fondo censito a catasto (mappale 210 e 518, Fg. 34), attualmente di proprietà di ENI S.p.A., con accesso dalla parte ovest di tale ultimo mappale, salvo che all'esito dei confronti in corso tra la CMTo e la medesima ENI S.p.A. sia individuata una diversa soluzione di accesso che non richieda il passaggio sul fondo di Tazzetti;

- il conseguente parziale superamento del provvedimento di Esproprio, avuto riguardo al solo Terreno oggetto della presente pattuizione;
- la rinuncia all'indennità di espropriazione, comunque determinata;
- l'abbandono consensuale del giudizio pendente al Consiglio di Stato.

Tanto premesso, le Parti in epigrafe hanno condiviso la possibilità di prevedere una nuova sistemazione dell'assetto dei contrapposti interessi, così da definire in via transattiva il contenzioso pendente avanti il Consiglio di Stato R.G. n. 7218/2022 alle seguenti condizioni.

*

ART. 1 – PREMESSE.

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

*

ART. 2 – PROPRIETÀ DEI TERRENI, INDENNITÀ, CORRISPETTIVI.

2.1. Tazzetti rinuncia a qualsiasi contestazione e pretesa in relazione alla porzione di area evidenziata in colore rosa nella planimetria allegata al presente atto *sub* 1), e così identificata: fondi censiti a catasto, Foglio 34, mappali 516, 420, 429, 441, 435, 450, 410, 479 e parte del mappale 520 (ora AAB). Tale area rimarrà dunque definitivamente acquisita al demanio del Comune.

2.2. Tazzetti rinuncia all'indennità di espropriazione relativa alla porzione di

area di cui al punto 2.1. che precede, quantificata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001 in euro 22.331,32.

2.3. La Città Metropolitana, con il consenso del Comune di Volpiano per quanto di competenza, cede a titolo transattivo alla Società la piena proprietà della porzione di area evidenziata in colore azzurro nella planimetria allegata al presente atto *sub* 1) e identificata come segue:

- parte sud-ovest e ovest del mappale 520 (ora AAA) foglio 34 su cui insiste la viabilità di accesso al Sito industriale di Tazzetti S.p.A. delimitato a nord dal mappale 213, ovest dal mappale 210, a sud dal mappale 519.

Per l'effetto Tazzetti S.p.A. rinuncia all'indennità di espropriazione relativa alla porzione di area in questione, pari a euro 8.179,90. Inoltre, relativamente alla parte sud del mappale 520/parte, foglio 34 (ora AAB), compreso tra la viabilità esistente e il Sito industriale di Tazzetti S.p.A., la Società si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area sino al pertinente fossato altresì compreso, impegnandosi all'atto di eventuali future alienazioni a prevedere che tale obbligo venga assunto dalle parti acquirenti con impegno vincolante anche i loro futuri aventi causa.

Pertanto, la Città Metropolitana di Torino ha pieno titolo al recupero della somma complessiva per indennità di esproprio di euro 30.511,22, depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato e che sarà svincolata e acquisita dalla CMTO.

2.4. Contestualmente alla cessione della proprietà della porzione di area di cui al punto 2.3. e della viabilità su di essa esistente in favore della Tazzetti, quest'ultima corrisponde i seguenti importi:

- alla Città Metropolitana l'importo di euro 12.000,00 a titolo di rimborso del costo di costruzione della suddetta viabilità;
- alla Città Metropolitana l'importo di euro 30.511,22, a titolo di ristoro dell'indennità di esproprio depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale

dello Stato per il caso di mancato svincolo in favore di CMTO, con le modalità di cui al successivo punto 2.5.;

- al Comune l'importo di euro 12.585,63 a titolo di indennizzo in relazione al valore dell'area in questione.

2.5 Per l'effetto di quanto precede, Tazzetti consegna:

- in deposito fiduciario alla Città Metropolitana, quale ristoro del costo sostenuto per la realizzazione del raccordo tra il Sito Produttivo e la S.P. 40, l'importo complessivo di euro 12.000,00 mediante assegno bancario circolare n. _____, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, nell'attesa che sia adempiuto quanto previsto al successivo articolo 4;
- in deposito fiduciario alla Città Metropolitana, a titolo di rimborso integrale dell'indennità di esproprio di euro 30.511,22, che la CMTO riscuoterà in caso di mancato svincolo in favore di CMTO stessa delle somme di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3, mediante assegno bancario circolare n. ____, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, nell'attesa che sia adempiuto quanto previsto al successivo articolo 4;
- dichiarazione di espressa rinuncia all'indennità di esproprio di euro 30.511,22, affinché la stessa possa essere svincolata ed acquisita dalla Città Metropolitana; ove ciò non fosse possibile nemmeno sulla base di atti od accordi con il beneficiario, Tazzetti si impegna al ristoro delle somme menzionate in favore della Città Metropolitana tramite riscossione da parte di quest'ultima del suddetto deposito fiduciario.

Inoltre, Tazzetti si impegna a corrispondere al Comune di Volpiano, entro il giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, l'importo complessivo di € 12.585,63 mediante bonifico presso la Tesoreria del Comune IBAN (IT62W0200831230000000799052) nell'attesa che sia adempiuto quanto previsto al successivo art. 4, con impegno del Comune alla restituzione di tale

somma ove tale adempimento non si verifichi.

2.6. Tazzetti provvederà a propria cura e spese alla predisposizione dell'atto di frazionamento della porzione di area di cui al punto 2.3., che sarà sottoposto al controllo e alla vincolante preventiva accettazione della Città Metropolitana e del Comune di Volpiano con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata per la stipula dell'atto notarile di cessione.

2.7. Tazzetti, in conseguenza del trasferimento della proprietà del terreno di cui al punto 2.3, si impegna a costituire in favore del limitrofo fondo oggi di proprietà di ENI Spa (mappale 210 e 518, Fg. 34), senza pregiudizio per le proprie esigenze di transito veicolare, una servitù di passaggio sul tratto di viabilità esistente di accesso al Sito Produttivo sulla parte ovest del mappale 520 (ora AAA), foglio 34, evidenziato in colore azzurro nella planimetria allegata *sub* 1) al presente accordo, su richiesta di ENI S.p.A motivata dalle esigenze di cui al punto i) delle premesse, salvo che all'esito dei confronti in corso tra la CMTo e la medesima ENI S.p.A. sia individuata una diversa soluzione di accesso che non richieda il passaggio sul fondo di Tazzetti.

La eventuale servitù in favore del fondo oggi di proprietà di ENI S.p.A. sarà costituita e mantenuta anche in caso di suo trasferimento a soggetti terzi o del trasferimento del Sito Produttivo a soggetti terzi.

Qualora ENI S.p.A., o i suoi eventuali aventi causa, successivamente all'eventuale costituzione della servitù, optino per una diversa soluzione di accesso che non richieda il passaggio sul fondo di Tazzetti e nel momento in cui tale diversa soluzione risulti formalmente condivisa dalla Città Metropolitana, si avrà l'estinzione di detta servitù di passaggio eventualmente costituita.

2.8. Eventuali chiusure interne alla proprietà Tazzetti oggetto del presente accordo (ora AAA) con sbarre o strutture simili dovranno comunque essere valutate dagli Uffici Viabilità della Città metropolitana di Torino, conseguentemente a specifica e successiva istanza di parte, in quanto - benché

su tratto di proprietà privata confluyente con quella comunale - aventi potenziali effetti e ricadute in termini di traffico sulla viabilità provinciale, oltre che costituenti installazioni in fascia di rispetto della S.P. 500.

*

ART. 3 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

3.1. La Città Metropolitana, in ragione del nuovo assetto di rapporti delineato nei precedenti articoli, della firma del presente Accordo, del contestuale deposito fiduciario degli importi indicati al precedente articolo 2.5. e del conseguente parziale superamento della determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. e Servizi n. 48-13440/2019 del 2.12.2019 per l'area di cui al Foglio 34 mappale 520/parte (ora AAA), provvederà ad adottare ogni più opportuno provvedimento che si renderà necessario alla cessione in favore di Tazzetti S.p.A. del tratto di viabilità esistente di accesso al Sito Produttivo sulla parte ovest del predetto mappale 520 (ora AAA)

*

ART. 4 – STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE DEI TERRENI E DI ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO

4.1. L'atto di cessione della porzione di area su cui insiste la viabilità di cui all'art. 2.3. e di contestuale pattuizione dell'impegno a costituire la servitù di passaggio in favore del limitrofo fondo oggi di proprietà di ENI Spa (mappale 210 e 518, Fg. 34), di cui al precedente punto 2.7. sarà sottoscritto entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, nella data che sarà concordata dalle parti. Le spese del rogito saranno a carico di Tazzetti S.p.A.

*

ART. 5 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO

5.1. Tazzetti rinuncia a qualsiasi contestazione avverso la sentenza resa dal TAR Piemonte nel giudizio R.G. 108/2020 e all'appello proposto, con compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

5.2 Tazzetti rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa in ordine all'indennità di esproprio che sarà determinata dalla Corte d'Appello di Torino all'esito del procedimento R.G. n. 1911/2019.

5.3 Ciascuna Parte sostiene a titolo definitivo le restanti spese della propria assistenza e difesa nella composizione in oggetto.

5.4 Il presente accordo sarà vincolante per le parti, i loro successori ed aventi causa.

5.5 Per qualsivoglia controversia derivante dal presente accordo o dai fatti che ne costituiscono la premessa sarà esclusivamente competente il Foro di Torino

*

ART. 6 – SPESE DI TRANSAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE

6.1. Tutte le spese, comprese quelle di rogito, della presente transazione sono a carico della società Tazzetti spa.

6.2. Tazzetti assume l'obbligo del pagamento dell'imposta di registrazione e di quelle di trascrizione.

*

Allegato 1 – Planimetria

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 24 del 24 luglio 2023

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL_CONS 40 del 21.06.2023, avente ad oggetto: “RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA’ TAZZETTI SPA AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 183/2022 IN MATERIA DI ESPROPRIO DI IMMOBILI IN COMUNE DI VOLPIANO (R.G. N. 7218/2022). APPROVAZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO”

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con allegato lo schema di accordo transattivo.

Con ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato la società Tazzetti Spa ha chiesto l’annullamento e la riforma della sentenza n. 183/2022, pubblicata il 7.03.2022, con cui il TAR Piemonte – Sez. II, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di esproprio n. 48-13440/2019 del 2.12.2019 di terreni siti in Volpiano, tra cui quelli di proprietà della ricorrente, necessari nell’ambito dei lavori per la realizzazione del raccordo S.P. n. 40 –autostrada A4.

Con decreto del Sindaco metropolitano n.114 del 21.09.2022 è stata autorizzata la costituzione e difesa della Città metropolitana di Torino nel giudizio di appello.

L’Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio con atto del 26.09.2022.

Si è altresì costituito il Comune di Volpiano.

Pendente il giudizio sono intercorse tra le parti interlocuzioni volte a verificare la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria della lite che contemperasse l’esigenza della società Tazzetti Spa di mantenere la proprietà del sedime su cui insiste la viabilità di accesso al proprio Sito Produttivo con l’esigenza delle Amministrazioni di individuare soluzioni migliorative della viabilità di raccordo dello stabilimento di ENI S.p.A. di Volpiano alla S.P. 40.

Il Consiglio di Stato, con Decreto Presidenziale n. 23 del 16.01.2023, su istanza congiunta delle parti, ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dando atto delle trattative in corso.

In relazione all'indennità definitiva di esproprio dei terreni Eni e Tazzetti, la stessa non è stata ritenuta congrua dalla Città metropolitana di Torino che ha pertanto presentato ricorso in opposizione alla stima alla Corte d'Appello di Torino ai fini della sua rideterminazione.

Nel corso delle interlocuzioni, le Parti hanno valutato che le esigenze pubbliche e private sopra descritte possono essere utilmente soddisfatte mediante:

- il trasferimento (a seguito di sdemanializzazione) del terreno su cui insiste il raccordo della viabilità di accesso del Sito Produttivo con la rotatoria realizzata in corrispondenza della S.P. 40, dalla Città metropolitana di Torino alla Tazzetti, anziché al Comune di Volpiano (previo indennizzo a quest'ultimo);
- l'assunzione da parte di Tazzetti dell'impegno a costituire una servitù di passaggio sul tratto di viabilità esistente di accesso al Sito Produttivo;
- il conseguente parziale superamento del provvedimento di Esproprio, avuto riguardo al solo terreno oggetto della presente pattuizione;
- la rinuncia all'intera indennità di esproprio depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato e/o comunque determinata dalla Corte d'Appello di Torino all'esito del giudizio di opposizione alla stima (R.G. n. 1911/2019);
- l'abbandono consensuale del giudizio pendente al Consiglio di Stato a spese compensate

Richiamati:

- il n.6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, laddove prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di transazione;
- il n. 104 del Principio Contabile n.2 per gli Enti Locali laddove prevede che “La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento”;

Valutata la convenienza ed opportunità, per la Città metropolitana, di definire bonariamente la controversia in esame ed evidenziato che:

- l'accordo, nel prevedere la costituzione della servitù di passaggio sul tratto di viabilità di accesso al Sito produttivo in favore del fondo ENI, preserva e garantisce la possibilità di valutare soluzioni migliorative della viabilità di raccordo alla S.P. 40;
- l'Amministrazione ha interesse a porre fine al contenzioso in essere riguardante un'importante opera viaria conclusa e collaudata nel 2009 ed eviterà il procrastinarsi del contenzioso, con conseguenti ulteriori oneri a carico dell'Ente anche connessi al rischio-causa e a future eventuali

domande di risarcimento danni;

- la compensazione delle spese processuali tra le parti costituisce elemento di vantaggiosità;
- vantaggiosa per l'Amministrazione è anche la rinuncia da parte della Società Tazzetti all'intera indennità di esproprio in suo favore, anche riferita ai terreni che saranno volturati al Comune di Volpiano;
- la società Tazzetti ristorerà delle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione del tratto di viabilità insistente sulla parte di mappale 520 che le verrà ceduto con la transazione.

Rilevato che è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile della Direzione interessata e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole all'accordo transattivo in oggetto, di cui alla proposta PDEL_CONS 40 del 21 giugno 2023.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R.Guercio Nuzio, componente.